

### **Articolo 1: Finalità**

1. Non sono soggette agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui alla Legge 136 del 13.08.2010, le spese che non consentono la preventiva emissione dell'ordine di acquisto per uno o più dei seguenti motivi:

*a) dichiarata urgenza nel ripristino delle condizioni di sicurezza e/o del regolare funzionamento delle sedi e strutture della società;*

*b) accertata presenza di una consolidata prassi commerciale che richiede necessariamente la liquidazione per contanti o mediante carta di credito, entro i limiti consentiti dal presente regolamento e nel rispetto del divieto di artificioso frazionamento.*

2. Non sono soggette agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136 del 13.08.2010 le spese effettuate dal Responsabile del Procedimento per amministrazione diretta di attività organizzate ed eseguite per mezzo di proprio personale.

### **Articolo 2: Natura e limiti della spesa**

1. Sono da considerarsi spese economali e pertanto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui alla Legge 136 del 13.08.2010, le spese ricomprese nel seguente elenco, entro i limiti di spesa indicati per ciascuna voce qualora presenti, nel rispetto delle previsioni generali del presente regolamento e nel rispetto del divieto di artificioso frazionamento:

- a) acquisizione di carta bollata, valori bollati, di generi di monopolio di stato;
- b) oneri per ottenere licenze, autorizzazioni, certificazioni, esenzioni ed analoghi;
- c) spese postali, inclusi pagamenti in contrassegno per acquisto di beni entro il limite di 500,00 euro IVA esclusa per singola spesa;
- d) spese per iscrizione a convegni, congressi, seminari ed eventi;
- e) spese di rappresentanza, intese quali erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, inclusi i servizi alberghieri e di ristorazione, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e nell'esclusivo interesse istituzionale, spese per acquisto di generi alimentari e bevande, entro il limite di € 1.500,00 IVA esclusa per singola spesa;
- f) pubblicazione di bandi e avvisi di gara e di concorso, nonché pagamento delle tasse di gara;
- g) spese relative a imposte e tasse varie, canoni diversi, spese contrattuali e diritti erariali;
- h) spese per acquisto di beni e manutenzioni nel limite di € 500,00 IVA esclusa per singola spesa;
- i) spese urgenti per funzionamento e manutenzione di automezzi entro il limite massimo di € 500,00 IVA esclusa per singola spesa;
- j) pagamento delle tasse di proprietà sugli automezzi nonché pagamento dei pedaggi;

- k) stampati, cancelleria, inchiostri, toner e affini di tipologie non disponibili presso il fornitore individuato con procedura di appalto nel limite di € 500,00 IVA esclusa per singola spesa;
- l) spese per abbonamenti a giornali e riviste e per l'acquisto di pubblicazioni di carattere tecnico – scientifico - amministrativo ed analoghe, anche su internet;
- m) spese per l'acquisto di titoli di viaggio anche emesse da agenzie, incluso l'utilizzo dei servizi di taxi e autonoleggio per ragioni di servizio;
- n) spese per utenze per servizi pubblici (es. acqua, ecc.);
- o) spese per comunicazioni, inserzioni, avvisi, pubblicità a mezzo stampa (quotidiani, giornali locali, pubblicazioni specializzate e riviste) o altri canali di informazione;
- p) altre minute spese sostenute in caso di necessità ed urgenza per il regolare funzionamento della Società e per ragioni di sicurezza nel limite di € 500,00 IVA esclusa per singola spesa.

### **Articolo 3: Modalità**

1. La liquidazione delle spese di cui agli articoli precedenti può avvenire per contanti, carta di credito e con ogni altro mezzo ammesso purché le spese non siano effettuate nell'ambito di contratti di appalto. Per le spese di cui al presente comma non è richiesta la certificazione di regolarità contributiva (DURC).
2. Le spese di cui agli articoli precedenti effettuate nell'ambito di contratti di appalto, ivi inclusi affidamenti diretti e cottimi fiduciari, indipendentemente dalla natura e dall'importo sono invece soggette agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136 del 13.08.2010.

### **Articolo 4: Altre spese non soggette a tracciabilità finanziaria**

1. Sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità, oltre alle spese economali sopra specificate, le seguenti fattispecie:
  - I contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (art. 19, c. 1, lett. a, prima parte, del Codice);
  - I servizi di arbitrato e conciliazione (art. 19, c.1, lett. c, del Codice);
  - I contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (art. 19, c.1, lett. e, del Codice);
  - I contratti di lavoro temporaneo (legge 24.06.1997 n. 196);
  - I contratti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato. (art. 19, c. 2 del Codice):



**AFFARI GENERALI – GARE E CONTRATTI**  
**REGOLAMENTO INTERNO PER LE SPESE  
ECONOMALI E SPESE NON ASSOGGETTATE A  
TRACCIABILITÀ FINANZIARIA**

**Regolamento**

**Cod. 02/P06**

Pag. 3 di 3

Rev. 01 del 07/03/2013

- Gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o combustibili destinati alla produzione di energia di cui all'art. 25 del Codice;
- Il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall'ente;
- I risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati da questa stazione appaltante;
- Gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative;
- I contratti di associazione che prevedono il pagamento di quote associative;
- I contratti inquadrabili come prestazioni d'opera intellettuale;
- I contratti relativi ai patrocini legali;
- I contratti relativi ai servizi notarili.

**Art. 5: Revisione**

1. L'elenco di cui all'articolo 2 è soggetto a revisione periodica in funzione delle effettive esigenze di funzionamento della Società.

***Il regolamento è stato approvato nel Consiglio di Amministrazione di Cidiu S.p.A. del 07/03/2013 ed è valido anche per la controllata Cidiu Servizi S.p.A..***

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Silvio BARBIERA